

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 19.6.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Ricerca telematica dei beni del debitore da pignorare: i decreti attuativi servono per l'accesso degli Ufficiali Giudiziari, non per l'accesso tramite gestori delle banche dati

La regolazione delle modalità d'accesso alle banche dati a cui si riferisce l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all'accesso degli Ufficiali Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro conservazione; viceversa, nessun decreto attuativo deve essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi.

Tribunale di Mantova, sentenza del 3.2.2015

...omissis...

- osservato che nel caso in esame risulta documentata la sussistenza di un titolo esecutivo in favore dell'istante;
- ritenuto che non rivesta alcuna rilevanza la circostanza documentata per cui il creditore abbia già intrapreso un'esecuzione presso terzi conclusasi in maniera parzialmente fruttuosa prima dell'11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell'art. 492 bis c.p.c., considerato che la disposizione di cui si tratta a mente dell'art. 19, comma 6 del medesimo D.L. 132/2014 si applica "ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto" e con riguardo specifico all'art. 492 bis c.p.c. il procedimento a cui ci si riferisce non può che essere che quello previsto dalla stessa norma, trattandosi di un procedimento delineato in tutti i suoi aspetti che per sua natura si esaurisce prima dell'inizio di quello esecutivo;
- considerato che ai sensi del secondo comma dell'art. 492 bis c.p.c. il soggetto che può essere autorizzato ad accedere mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati è in primis l'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle previsioni degli artt. 155 quater e quinquies disp. att. c.p.c.;
- rilevato tuttavia che l'art. 155 quinquies prevede al primo comma che "Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492 - bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155 - quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute";
- tenuto conto che per il Tribunale di Mantova il Dirigente Unep, su espressa richiesta di questo giudice, ha chiarito per iscritto con nota del 16.1.2015, pervenuta alla scrivente il 22.1.2015 che all'attualità solo i funzionari UNEP e non gli ufficiali giudiziari sono provvisti di collegamento alla rete internet e comunque allo stato non è operativo neppure il software fornito dal Ministero della Giustizia poiché le postazioni informatiche non sono in rete con quelle utilizzate per la tenuta dei registri cronologici e la contabilità;
- valutato che, alla luce dell'inidoneità dichiarata attuale delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati, il creditore procedente, sussistendone i presupposti, può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute;
- considerato che la regolazione delle modalità d'accesso alle banche dati a cui si riferisce l'art. 155 quater disp. att. c.p.c. da attuarsi con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro

dell'economia e delle finanze e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, non può che riferirsi all'accesso degli Ufficiali Giudiziari, che necessariamente sarà da regolamentare nelle modalità per contemperare il diritto dei creditori a conoscere i beni aggredibili dei debitori e il diritto di tutti alla riservatezza dei dati e al rispetto di precise regole per la loro conservazione;

- ritenuto viceversa che nessun decreto attuativo debba essere emanato per l'ipotesi in cui sia il creditore autorizzato a rivolgersi ai gestori delle banche dati indicate dall'art. 492 bis c.p.c., atteso che in tal caso l'autorizzazione non prevede un accesso diretto alle banche dati da parte del creditore, ma unicamente consente di richiedere ed ottenere dai gestori delle stesse le informazioni relative al debitore ivi conservate, così che le relative interrogazioni sono effettuate dai gestori medesimi;

- considerato infine che i dati ottenuti dovranno essere gestiti dal procuratore che li riceve nel rispetto delle cautele a tutela della riservatezza già previste per tutti i dati sensibili delle parti in suo possesso;

p.t.m.

Visto l'art. 492 bis c.p.c. e art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.,
autorizza xxxl. a chiedere direttamente ai gestori delle banche dati dell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei conti correnti bancari e altri rapporti finanziari, del pubblico registro automobilistico e degli enti previdenziali, tutte le informazioni con sede in xxxxx